



William Hogarth, *La carriera del libertino - Il matrimonio*

1733, Londra, John Soane's Museum

*matrimoni segreti e clandestini:
vantaggi e utilità*

Replicò Agnese - Ascoltatemi bene, che vedrò di farvela intendere. Io ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che, per fare un matrimonio, ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia; basta che ci sia.

- Come sta questa faccenda? - domandò Renzo.

- Ascoltate e sentirete. Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell'e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutile; siete marito e moglie.

- Possibile? - esclamò Lucia.

- Come! - disse Agnese: - state a vedere che, in trent'anni che ho passati in questo mondo, prima che nascesto voi altri, non avrò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la dico: per segno tale che una mia amica, che voleva prender uno contro la volontà de' suoi parenti, facendo in quella maniera, ottenne il suo intento. Il curato, che ne aveva sospetto, stava all'erta; ma i due diavoli seppero far così bene, che lo colsero in un punto giusto, dissero le parole, e furon marito e moglie: benché la poveretta se ne pentì poi, in capo a tre giorni.

Agnese diceva il vero, e riguardo alla possibilità, e riguardo al pericolo di non ci riuscire: ché, siccome non ricorrevano a un tale espediente, se non persone che avesser trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria, così i parrochi mettevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata; e, quando un d'essi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie, accompagnata da testimoni, faceva di tutto per iscapolarsene, come Proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza.

Alessandro Manzoni, *I Promessi sposi*, Capitolo VI

introduzione

Il corso ha suscitato in me molte riflessioni ma anche molte domande alle quali non sempre sono riuscita a dare una risposta. Tra queste ho cercato di analizzare in particolare i modi, i motivi, i contesti in cui avveniva segretamente o clandestinamente un matrimonio.

Ho perciò approfondito le premesse, le implicazioni, le conseguenze dell'una e dell'altra scelta. Seguono pertanto delle riflessioni “ad alta voce”, scorrendo alcuni dei casi presentati durante il corso.

Scegliere di sposarsi in segreto non può che far tornare alla memoria il tentativo fallito di Renzo e Lucia di sposarsi clandestinamente nel modo suggerito dalla madre di Lucia sopra riportato. La descrizione che Alessandro Manzoni affida ad Agnese esprime chiaramente in quale misura il popolo fosse a conoscenza di questa possibilità e di come la praticasse.

Ma dopo questo corso di studi, non ho potuto fare a meno di chiedermi quali fossero le cause e le motivazioni più recondite oppure quelle più frequenti e profonde che portavano a fare questo tipo di scelta, e se non ci fossero degli altri aspetti messi in ombra da scelte apparentemente dettate dall'appagamento affettivo, dall'amore e dalla passione...

Ebbene, non c'è dubbio sul fatto che ciò che accomuna il ricorso ad una unione segreta o ad una unione clandestina sia l'esigenza di aggirare un “ostacolo o rifiuto nella via ordinaria” come scritto da Alessandro Manzoni e la diffusione della loro pratica, nonostante i tentativi di sradicarla da parte sia del potere ecclesiastico che da quello secolare. Ma una volta superati gli ostacoli, vi era dunque sempre e solamente la vittoria dei sentimenti e della passione?

In realtà, un altro aspetto lega questi due istituti: quello di esser stati considerati nel corso dei secoli della loro pratica un problema politico, sociale ed economico di difficile soluzione. Essi rappresentavano infatti un pericolo di turbativa all'ordine

sociale, all'ordinata trasmissione dei patrimoni e delle politiche successorie, un pericolo all'equilibrio cetuale, patrimoniale, familiare.

Ecco perché il matrimonio, prima cellula della società, sanzione di alleanze e nuove parentele, fu una materia che potere secolare e, per i secoli di cui ci occupiamo, soprattutto potere ecclesiastico, cercarono di regolare e controllare, non senza qualche conflitto di interessi e a predominanza alterna.

La Chiesa raccolse per prima l'esigenza avvertita da più parti di affrontare le profonde trasformazioni sociali ed economiche che richiedevano un controllo più attento sulla trasmissione ideologica dei valori genealogici e patrimoniali. Essa comprese l'urgenza e la necessità di regolare pratiche fino ad allora caratterizzate da una certa informalità.

Fino ad allora, per contrarre un matrimonio giuridicamente valido, che assicurava la legittimazione dei figli e la trasmissione dei beni, bastava lo scambio del consenso tra i due contraenti, espresso con parole che indicassero il tempo presente dell'azione che si stava compiendo (*verba de praesenti*): "Io ti prendo per moglie/marito". Le stesse parole al futuro (*verba de futuro*), "Io ti prenderò per moglie/marito", differivano infatti dalla fase precedente, esprimendo la promessa di legarsi in matrimonio.¹ Non era quindi prevista una forma specifica di celebrazione del matrimonio: i rituali nuziali erano diversi a seconda delle consuetudini locali e del ceto sociale dei contraenti. Il matrimonio si poteva svolgere in assenza del prete che, qualora presente, si trovava a ricoprire il ruolo di intermediario, in concorrenza con la consuetudine, e sostituibile da un notaio.² Chi si sposava in chiesa sceglieva la chiesa come un luogo pubblico piuttosto che come luogo sacro.

La dottrina pre-tridentina attribuiva alla pura e semplice volontà dei contraenti il potere di fondare un'unione dato che questo era quanto prevaleva nella prassi anche se la Chiesa continuava a raccomandare forme di pubblicità e solennizzazione dell'evento. Il consenso era però un dato immateriale, che generava un semenzaio di conflitti dato che poteva essere verificato solo nel foro della coscienza. Diventava quindi difficile

¹ Lombardi Daniela, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, 1996, p. 215.

² Bossy John, *L'Occidente cristiano*, Torino, 1990, p. 27.

verificare l'effettiva intenzione che aveva animato i protagonisti di un accordo sfociato in discordia, soprattutto per via giudiziaria.

Innanzitutto la politica matrimoniale, prima della costituzione di una nuova famiglia, comportava una suddivisione da quella d'origine da parte della sposa o dello sposo, e il loro collegamento a un'altra. Ogni matrimonio era quindi un atto simbolico e relazionale.

Un'unione matrimoniale poi implicava trasferimenti patrimoniali e con essi investiva lo status dei lignaggi coinvolti che attraverso patrimonio, dote e festeggiamenti nuziali si manifestava alla comunità. Oltre a costituire un segno pubblico indicatore della posizione delle rispettive famiglie d'origine e del valore che si attribuiva alla loro alleanza, con questi simboli ogni famiglia dava una chiara rappresentazione di sé ed è in questa sfera che riconosciamo quell'onore che andava mantenuto e fatto rispettare.

Il matrimonio era quindi certamente anche un atto di tipo economico. Scegliendo un partner, si cercava un'alleanza su cui giocare la continuità, o il miglioramento, del patrimonio familiare. Questo era particolarmente vero ed evidente per i ceti più agiati che gestivano o mantenevano intatto il loro patrimonio attraverso vincoli ereditari come il fedecommesso e il maggiorascato ma anche gestendo il ruolo cruciale delle donne.

Quanto finora espresso faceva sì che un'eccessiva indipendenza dal controllo familiare dei matrimoni fosse temuta, in genere per il rischio di nozze socialmente squilibrate: le *mesalliances*. E non solo dai parentadi; la minaccia toccava equilibri molto più ampi.

Sulla questione si concentrò, al Concilio di Trento, una delle discussioni più importanti in materia di diritto matrimoniale, che dimostra come le nozze fossero anche un “affare di Stato”.

La discussione che si svolse al Concilio di Trento, iniziata a Bologna nel 1547 e conclusa, dopo una lunga interruzione, a Trento nel 1563, rispecchiò le diverse posizioni emerse nel mondo della Chiesa in materia matrimoniale, in un periodo in cui la giurisdizione ecclesiastica in tale ambito era messa in discussione non solo dai sovrani secolari, primo fra tutti il re di Francia, ma anche dai riformatori protestanti.

Riporta Paolo Sarpi nella sua *Istoria del Concilio Tridentino* che il giorno 11 novembre 1563 il sinodo ivi riunito decretò che:

Quantunque sia cosa certa che li matrimoni secreti sono stati veri e legittimi mentre la Chiesa non li ha annullati, e che la sinodo anatematizza chi non li ha per tali, insieme con quelli che asseriscono li matrimoni contratti dai figliuoli di famiglia senza il consenso de' padri esser nulli, e che i padri possono approvarli e riprovarli; nondimeno la Chiesa santa li ha sempre proibiti e detestati. E perché le proibizioni non giovano, la sinodo comanda che il matrimonio, inanzi sia contratto, sia denunciato nella chiesa tre giorni di festa; e non scopertosi alcun impedimento, si celebri in faccia della chiesa, dove il parroco, interrogato l'uomo e la donna, udito il loro consenso, dica: «Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo», o usi altre parole consuete in quella provincia. Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denonciazioni; ma dichiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero contraerlo senza la presenza del parroco o altro prete di tal autorità, e doi o tre testimoni, irritando e annullando tali contratti con pena alli contraffacenti. Dopo esorta li congiugati a non abitar insieme inanzi la benedizione, e comanda al parroco di aver un libro, dove li matrimoni così contratti siano scritti.”³

Il decreto *De reformatione matrimonii* col cap. I e i 12 canoni, stabilì che il consenso degli sposi non fosse più sufficiente a garantire la validità del matrimonio, se non accompagnato dalla celebrazione in chiesa, alla presenza del parroco e di due o tre testimoni, e preceduto dalla pubblicazione dei bandi in chiesa per tre domeniche successive, prima della cerimonia, affinché il parroco potesse essere informato dai fedeli di eventuali impedimenti al matrimonio.

Nel Cinquecento, con lo spartiacque del Concilio di Trento, la cerimonia si caricava di importanti significati strategici e simbolici, che riflettevano i difficili equilibri istituzionali: “cancellando la dottrina canonistica in base alla quale il contratto di

³ Sarpi Paolo, *Istoria del Concilio Tridentino*, Vol. II, Firenze, 1966, p. 1001.

sponsali seguito dalla copula carnis costituiva matrimonio cristiano, spazzando via il vasto corpus di riti e assetti consuetudinari in quanto privo di potenza sacramentale, si trasformava il matrimonio da processo sociale garantito dalla chiesa a processo ecclesiastico dalla Chiesa amministrato.”⁴ Da processo secolare a ecclesiastico, dalla garanzia all'amministrazione: “le istituzioni ecclesiastiche divenivano dunque garanti, a tutti gli effetti, della validità dell'unione che sarebbe stata contratta”.⁵

Includendo risolutamente il matrimonio tra i Sette Sacramenti della Legge Evangelica, la Chiesa avocava a sé il controllo di una parte fondamentale dei rapporti sociali, che avrebbe contribuito a farle difendere la sua autorità e proteggerla dal pericolo dei cambiamenti che si manifestavano nella società europea quali il processo di secolarizzazione e la Riforma Protestante.⁶

La nuova configurazione istituzionale dell'unione matrimoniale aveva sancito in definitiva la “scissione tra contratto e sacramento, due nozioni che nell'ambito della comunità erano convissute per secoli nell'ambito di una concezione religiosa della parentela e dell'amicizia.”⁷

Quali furono i tempi e i modi di applicazione della nuova normativa tridentina, come reagirono chierici e laici all'imposizione di forme di celebrazione estranee alle consuetudini locali? Come fu possibile conciliare, nella prassi, l'obbligo dell'obbedienza verso i padri con il diritto dei figli alla libera scelta matrimoniale?

Quanto furono interiorizzate queste norme e quanto contrastate?

La nuova disciplina matrimoniale non fu recepita ovunque con la stessa rapidità, in parte a causa delle resistenze delle famiglie e degli Stati, ma soprattutto per via delle consuetudini comunitarie, che potevano mantenersi fedeli alle proprie cerimonie nuziali. La concezione sacramentale del matrimonio, la sua tendenza di lungo periodo verso la sacralità si scontrava con le “dimensioni irriducibilmente profane della sessualità e della successione”⁸.

⁴ Bossy, *op. cit.*, p. 31.

⁵ Povoletto Claudio, *In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale*, www.websideofhistory.it, 03/08/2009.

⁶ Goody Jack, *Famiglia e matrimonio in Europa*, Roma-Bari, 1991, pp. 195-197.

⁷ Povoletto, *In margine ad alcuni consulti*, www.websideofhistory.it, 03/08/2009.

⁸ Bossy, *op. cit.*, p. 24.

L'influenza dei nuovi dettami tridentini influenzava la vita di ogni famiglia e le persone ricadevano a volte nelle abitudini precedenti. La disobbedienza della popolazione rurale però, va tenuta distinta in quanto a motivazioni, da quella dei ceti privilegiati.

Inoltre, se come sostiene Jack Goody “la strategia del diritto di eredità vantaggiosa e appropriata sia per i reali quanto per la gente comune andava contro i migliori interessi della chiesa e contro la particolare organizzazione e ideologia generale delle regole che questa aveva elaborato nel IV secolo”⁹ e lo scopo sotteso alla maggior parte delle norme e delle dottrine stabilite dalla chiesa non era solamente quello di ordine teologico, ma anche economico e politico, diventa chiaro come “l'opposizione tra gli interessi e le regole della chiesa e gli interessi e le pratiche dei laici diede luogo a una sorta di economia duale della parentela: una a livello di regole e l'altra a livello di pratiche; una manifesta, l'altra nascosta”.¹⁰

Fu per questo che la Chiesa durante il Concilio di Trento dovette lasciare un margine di flessibilità e consentire l'esistenza delle dispense: “laddove onore e ricchezza confliggevano appare evidente che una normativa matrimoniale flessibile e dai contorni imprecisi agevolasse alleanze non del tutto irreprensibili. [...] Paradossalmente era dunque la palese mediazione predisposta dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di spinte ed istanze sociali a caratterizzare la clandestinità o la segretezza dell'unione celebrata”¹¹ e questo non era oscuro a tanti Stati che si erano opposti all'accondiscendenza verso questi istituti.

Pietro Franceschi sapeva leggere come pochi le dinamiche sottese ai rapporti all'interno della propria società e colse come certe pratiche consentite traessero origine da una società amalgamata dall'idioma dell'onore: “Il motivo di concedere queste licenze, o per meglio dire dispense delle vere solennità prescritte dal Concilio di Trento e protette da molte leggi sovrane viene dedotto dal bisogno di qualche assoluzione per delitto occulto, dall'oggetto di convertire il concubinato in matrimonio, dalla notevole differenza de' coniugandi, dal desiderio di conservare il decoro e la pace

⁹ Goody, *op. cit.*, p. 211.

¹⁰ *Ivi*, p. 213.

¹¹ Povoletto, *In margine ad alcuni consulti*, www.websideofhistory.it, 03/08/2009.

delle famiglie, dalla supposta necessità di provvedere al buon concetto e da altri rispetti particolari de' contraenti".¹²

A volte perciò leggi, convenzioni sociali, norme di comportamento entravano in conflitto. Ragioni di interesse, di opportunità, di onore, di affetto potevano complicare gli eventi scegliendo soluzioni non consone a quell'ordine sociale e politico che potere secolare ed ecclesiastico cercavano e dichiaravano di voler tutelare.

Si trattava appunto di quei matrimoni "devianti" che venivano celebrati segretamente oppure clandestinamente.

Il matrimonio "a sorpresa" era quello più temuto: bastava infatti presentarsi all'improvviso, insieme a due testimoni, davanti al parroco ignaro e pronunciare le parole *de praesenti*, perchè il matrimonio fosse ritenuto valido. Lo scambio di promesse avveniva all'insaputa dei gruppi parentali e della Chiesa.

Il matrimonio segreto invece prevedeva che fosse il vescovo ad esonerare gli sposi non solo dalle pubblicazioni, ma anche dalla celebrazione in chiesa davanti al proprio parroco e dalla registrazione nei registri parrocchiali. Il matrimonio così contratto non produceva effetti giuridici, i figli non avevano diritto né al nome né alla successione paterna, ma consentiva di regolarizzare, di fronte alla propria coscienza, un'unione considerata disdicevole al rango sociale senza turbare l'ordine delle gerarchie sociali.

Mentre il matrimonio segreto godeva del controllo del potere ecclesiastico, quello clandestino era invece completamente fuori controllo, totalmente in balia della coscienza di un uomo e una donna capaci di compiere un atto trasgressivo e scellerato. Naturalmente erano proprio questi ultimi che finivano col comparire più spesso davanti al tribunale e soprattutto, erano i matrimoni clandestini che, qualora venisse richiesto un intervento giudiziario, si ponevano più al limite del confine che separava la giurisdizione ecclesiastica da quella temporale.

Forse questo passaggio, più di ogni altra spiegazione, chiarisce il significato più profondo dei due istituti: "se il matrimonio clandestino rifletteva le tensioni esistenti all'interno di una società sottoposta all'emergere di valori nuovi incentrati sulla ricchezza e su diversi rapporti economici, quello segreto era espressione della forte

¹² Franceschi Pietro, *Il matrimonio segreto di Maria Pizzimenti*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.

resistenza opposta da forze sociali che individuavano il loro prestigio e la loro stessa ragion d'essere nella tradizione e nella continuità dei suoi valori ideologici.”

Gradualmente il potere secolare rivendicò la sua sfera giurisdizionale nei confronti della materia matrimoniale. Venezia stessa, nella seconda metà del Seicento, aveva dimostrato maggiore attenzione nei confronti di un ambito giurisdizionale tradizionalmente di competenza ecclesiastica. La rottura definitiva fu data dalla Rivoluzione francese che introdusse il matrimonio civile. La regolamentazione canonica perdeva ogni effetto giuridico e una nuova normativa civile stabiliva le condizioni di validità del matrimonio. Tuttavia, dal punto di vista dei rituali, le forme previste dal Concilio di Trento continuavano a rappresentare il modello a cui rifarsi: il parroco veniva sostituito dall'ufficiale civile, la chiesa dal municipio. Le funzioni di pubblicità e controllo restavano le stesse.

matrimonio segreto

Il matrimonio segreto, meno tollerato dopo il Concilio di Trento, era comunque valido e senza conseguenze civili, prima e dopo il 1563. Si trattava di una forma di unione così flessibile che l'aristocrazia in particolare ne faceva largo uso tant'è che fu affrontato con difficoltà a livello politico anche se l'esigenza della certezza del diritto, che si faceva sempre più invadente nella società, mano a mano ne impose la limitazione dell'uso e la condanna.

Il matrimonio che non veniva registrato, con l'istituzione da parte del Concilio di Trento dei registri canonici, cominciò a trovare posto separatamente nei registri della curia vescovile come più avanti auspicato dal consultore Fanzio nonché richiesto dal pontefice Benedetto XIV.

Il matrimonio segreto veniva concordato con le autorità ecclesiastiche: prevedeva l'autorizzazione da parte delle stesse, la verifica della legittimità dei requisiti previsti

(fedi di libertà e di buoni costumi), la presenza di due testimoni, la delega di celebrazione ad un sacerdote anche diverso dal parroco dei due nubendi. La sua particolarità stava nel fatto di poter essere celebrato senza le necessarie pubblicazioni, in quanto appunto segreto.

Per accedere a questo tipo di soluzione si doveva ottenere una dispensa e in ogni momento, a libera volontà dei due contraenti, il matrimonio segreto poteva essere legittimato rendendolo pubblico con la produzione delle *stride* richieste, anche in un secondo momento.

La scelta di questo tipo di unione era maggiormente diffusa nell'aristocrazia poiché non produceva effetti giuridici sul piano patrimoniale e successorio: i figli generati non sarebbero stati considerati legittimi sul piano successorio.

Tra le cause al ricorso di questo istituto vi erano quindi la salvaguardia dei patrimoni, il decoro delle famiglie di fronte ad una unione socialmente sconveniente, la necessità di non ledere l'onore, motivo tra i più importanti nella mentalità dell'epoca. Questo quanto avveniva soprattutto nel XVI secolo. Più tardi, nel '700, il ricorso al suddetto istituto sarebbe stato causato da ideali di maggior romanticismo e maggior desiderio di rompere le catene di un ordine cetuale rigidamente imposto ai sentimenti.

Ne è un esempio il matrimonio tra Paolo Antonio Odoardi e Francesca Magliaro (Belluno, seconda metà del '700). Un'unione perfettamente regolare, avvenuta per amore ma contrastata dai parenti Odoardi per la bassa estrazione di lei. Per superare questo ostacolo i due giovani scelsero di sposarsi in segreto. Prevedevano oppure no le conseguenze di quest'atto? Forse no. L'unione era talmente regolare che la famiglia Odoardi dopo aver ottenuto la pubblicazione e quindi la possibilità di impugnarlo, non si rivolse al foro ecclesiastico per invalidare il matrimonio, non tanto perché l'atto era registrato in altra diocesi ma perché un tribunale ecclesiastico l'avrebbe certamente ritenuto valido. E' presumibile pensare che il Consiglio dei Dieci arrivò alle stesse conclusioni nonostante la richiesta di aiuto al consultore in iure Piero Franceschi per l'analisi della questione. Piero Franceschi aveva consigliato prudenza in varie occasioni riguardo l'intervento del potere secolare in questioni riguardanti prioritariamente la Curia e credo sia stato un suggerimento solitamente accolto dalla

Dominate. L'intervento dell'autorità civile infatti appare solitamente cauto e rispettoso delle competenze ecclesiastiche che erano state riaffermate con forza in sede conciliare.

Minor fortuna ebbero i giovani aristocratici vicentini Orsola Tornieri e Muzio Negri che si videro annullare dalla curia vicentina il matrimonio contratto segretamente per evitare le ostilità tra le rispettive famiglie, a causa dell'irregolarità del parroco che aveva celebrato il matrimonio senza apposita delega del Vescovo. Questo accadeva nuovamente nel corso del XVIII secolo.

Grazie alle carte processuali sappiamo che queste vicende giunsero fino alle supreme magistrature veneziane e che pertanto questi problemi avessero una chiara implicazione patrimoniale e successoria. Riguardo il matrimonio tra Orsola Tornieri e Muzio Negri, il consultore Montegnacco aveva prudentemente rimesso il caso al potere ecclesiastico, consapevole che l'uso e l'abuso di questo tipo di istituto era praticato anche dal patriziato veneziano.

Ma che conseguenze aveva agli occhi della comunità lo sciogliersi di questi matrimoni, quale compromissione aveva sul piano dell'onore delle famiglie coinvolte e soprattutto quale futuro poteva attendere la sposa che non si vedeva convalidato il proprio matrimonio? E qualora il matrimonio avesse generato dei figli, pur non potendo vantare alcun diritto sul piano successorio e patrimoniale, quali avrebbero potuto essere le misure per tutelarli e proteggerli?

Ci aiutano a trovare qualche risposta a queste domande due donne che, a distanza di 200 anni l'una dall'altra, si trovarono a fare i conti con questo tipo di matrimonio e con l'esigenza di proteggere i propri figli: Trivulzia Brazzoduro e Marianna Leffin.

Duecento anni di distanza sono molti e la mentalità della società, la conoscenza e la diffusione di nuove leggi con le quali confrontarsi possono essere molto diverse. Tuttavia non sono pochi gli aspetti che accomunano queste due vicende, e ancor più interessanti risultano le loro differenze.

Ho trovato il caso dell'austriaca Marianna Leffin particolarmente penoso e ingiusto. Sposata segretamente con Francesco Righettini nell'anno 1781 in territorio veneto a causa del divieto da parte della giustizia militare di contrarre matrimonio per i soldati

delle truppe imperiali, si trovò ad accettare un secondo matrimonio segreto per legalizzare il primo.

Pur con la presenza delle regolari fedi di libertà e buoni costumi, il matrimonio del 1781 era stato celebrato da un religioso senza delega del parroco del Righettini. Il Righettini doveva esserne perfettamente a conoscenza se nel 1784 cercò di regolarizzarlo senza troppo scalpore con un matrimonio segreto. Credeva lui che con questo secondo matrimonio segreto sistemasse le cose e che il non averne dato troppa pubblicità mettesse tutto a tacere? Per lo meno voglio sperare che in questa seconda fase lui fosse in buona fede, non prevedendo quanto sarebbe potuto accadere ai suoi presunti successori.

I parenti infatti, dopo la sua morte, avanzarono pretese sulle sue proprietà dato che al momento del battesimo dei figli del Righettini esisteva un matrimonio non valido e ora esisteva un matrimonio segreto che comunque non consentiva ai figli di ereditare.

La produzione della pubblicità necessaria per legalizzare il matrimonio pure non era bastata alla vedova, ed è per questo motivo che Marianna Leffin decise di inviare la sua supplica al Consiglio dei Dieci contro il decreto vescovile.

Al di là di tutto mi sembra chiaro che il matrimonio era stato considerato tale per lungo tempo dalla comunità. E allora, sul finire del XVIII secolo, pesò di più l' "errore burocratico" fatto in partenza scegliendo quel tipo di matrimonio oppure la consuetudine che l'avrebbe considerato legittimo? Non sappiamo come si concluse la causa giudiziaria. Ciononostante è difficile giustificare l'accanimento con il quale i parenti del Righettini portarono avanti la causa chiedendo e ottenendo dalla curia di Treviso che nelle registrazioni di battesimo dei due figli fosse tolta la dicitura "eius uxoris" posta accanto ai nomi e, ancor peggio, aggiungendo al suo posto un'annotazione diffamante. Quali altri risentimenti e rancori potevano esserci oltre l'aspetto prettamente economico dell'eredità per voler mettere per iscritto che quei ragazzi erano dei bastardi? Pietro Franceschi consigliò prudenza al Consiglio dei Dieci: i fatti non erano certamente a favore della vedova.

Il Franceschi scrisse: "spesse volte entro questi libri si registrano memorie segrete e si custodiscono molti riguardi di coscienza e di altri delicatissimi oggetti che interessano

la pace ed onore delle famiglie, lo stato civile degli uomini ed il buon ordine della società universale”. Ma questo non toglie che riferendosi ad un altro caso riconoscesse anche la necessità di tutelare i figli innocenti: “In tanta oscurità, dubbiezza e contraddizione di fatti, di sospetti e d'asserzioni, difficilmente può affacciarsi all'occhio della giustizia una sicura base di reità liquidata per autorizzare, senza pericolo di errore e di reclami, la consegna della nascente prole all'Ospitale della Pietà. Con questo passo si deciderebbe della sua illegittimità, innanzi di averne le prove fondate, spogliandola insieme dei suoi diritti naturali e civili”.¹³ Di fronte a queste vicende credo che l'età dei figli conti poco, figli non ancora nati o figli non ancora maggiorenni hanno comunque diritto a ricevere una protezione giudiziaria. Ma comprendo ora, davanti a questo caso, come in età moderna la legittimità avesse un maggior peso dei diritti naturali, gli atti e la documentazione conservati dal potere ecclesiastico un maggior peso della voce del potere secolare.

Duecento anni prima un'altra donna si trovava a condividere la situazione dei figli di Marianna Leffin. Anche Euriemma Saraceno infatti si vide contestata la legittimità in virtù del matrimonio segreto dei genitori avvenuto ben oltre la sua nascita. Fu anche in questo caso una stretta parente, la zia Ludovica Ghellini Saraceno, ad avviare la causa di presunta illegittimità.

Il processo era di una importanza tale che coinvolse entrambe le giurisdizioni proseguendo per *mixti fori*, i natali e la validità del matrimonio il foro ecclesiale, la richiesta di eredità dei beni oltre che l'usufrutto presso gli Auditori della Quarantia Civil Nova.

Il matrimonio tra il padre Pietro Saraceno e Trivulzia Brazzoduro si era celebrato nell'anno 1577, in segreto, e poche ore prima della morte di Trivulzia. Stando a quanto raccontato dai testimoni la signora Trivulzia supplicò il conte Pietro di sposarla come tante volte egli le aveva promesso e sempre poi aveva rimandato. Peccato che la promessa di Pietro Saraceno non si sia potuta considerare *verba de futuro!*

Ma quale beneficio traeva Trivulzia nei confronti della figlia con un matrimonio segreto, vigente il decreto Tametsi? Forse ella lo credeva sufficiente se pensiamo che

¹³ Franceschi Pietro, *L'adulterio*, www.websideofhistory.it, 03/08/2009

la nuova legislazione tridentina “non potè dirsi davvero assorbita su scala generale prima del 1700”¹⁴, quasi certamente non aveva avuto altra scelta. Dalle testimonianze pare perfino che il matrimonio pagò il ricatto del marito che ottenne di esser designato erede. Alla figlia lasciò 5000 ducati di rendita contro i 10000 che erano nelle sue intenzioni ma non in quelle del neo marito. E alla richiesta della morente che Euriemma fosse un giorno sua erede, Pietro Saraceno procurò di assicurarla che non si sarebbe risposato e che la comune figliola sarebbe stata la sola erede.

Trivulzia accettò di credere che l’eredità che lasciava al marito sarebbe poi passata comunque ad Euriemma alla morte dello stesso. Euriemma era nata nel 1575 e nel registro di battesimo erano riportati i nomi dei genitori, non diversamente però da altre due figlie naturali di Pietro avute con una domestica dato che al tempo infatti i genitori non erano sposati. Ciò che però distingueva Euriemma dalle sorellastre era di nascere in presenza di concubinato ma non di *mesalliance*.

Dalle deposizioni giudiziarie sappiamo che il matrimonio segreto fra Trivulzia Brazzoduro e Pietro Saraceno rasentava la clandestinità poiché le interrogazioni rivelarono dei testimoni incerti e l’assenza del parroco del Saraceno.

Quali vantaggi aveva ottenuto Pietro Saraceno nel contrarre un simile tipo di unione? Perché aveva cercato e ottenuto una soluzione poco nitida, “con patto che noi doi soli fossimo presenti et che non lo divulgassimo per allora, per alcuni suoi rispetti che non disse” come dichiarato da un testimone?

Tenderei ad escludere che nelle intenzioni di Pietro Saraceno vi fosse quella di tener nascosto il grado di consanguineità entro il quarto grado tra lui e Trivulzia, anzi credo che di questo non se ne fosse proprio preoccupato, di certo per lo meno non all’inizio della loro relazione. Più probabilmente invece voleva semplicemente l’eredità di Trivulzia senza vincoli di alcun tipo, né di padre, né di marito. Essere il solo e unico gestore della sua fortuna senza doveri e legati. La stessa mancanza di testamento potrebbe far pensare ad un uomo forte che sperava di vivere ancora a lungo e non pensava alla sorte dell’unica figlia... legittima? Euriemma visse nella casa del padre il quale si presume le abbia dedicato ben poche attenzioni anche se “esso signor Pietro

¹⁴ Bossy, *op. cit.*, p. 31.

l'ha sempre tenuta et trattata da legitima et lasciatosi intendere con molti che haveva quella sola legitima, a differenza d'altre due figliole d'una serva; et che saria stata sua herede, havendo trattato di continuo di maritarla in soggetti principalissimi et havendola anco tenuta molti anni in monasteri a Padova et a Vicenza". Prima inter pares, a lei spettava la dura esperienza di vedere la sua sorte gestita e determinata dal padre che non trovando un partito adatto "in loco di maritarla nelli 18 anni, l'habbi tirata nelli 28, et doppo levata di monasterii tenuta in vita miserabilissima et come sepolta in una stanza terrena, con una meretrice in casa, per la quale si habbi fatta vita durissima, ma ben sempre in tanto publicando che fosse una figliola legitima et trattando di maritarla nobilmente et darli dotte grande".¹⁵

Pietro Saraceno lasciò beni materiali e umani al loro destino. Lui ne aveva goduto in vita e ora non gli importava più. Alla sua morte, infatti, avvenuta nel dicembre 1603, si scoprì che era morto *ab intestazio*.

Quali fatti tangibili e documenti erano ora necessari ad Euriemma per verificare e provare la legittimità di succedere al padre?

La comunità doveva averla da sempre considerata come la figlia legittima e così i parenti se si preoccuparono di porla sotto la loro tutela e magari sposarla ad uno di loro in modo tale che il patrimonio restasse in famiglia.

Difatti la motivazione di presunta illegittimità era addotta dalla zia Ludovica non solo per le conseguenze del matrimonio segreto ma per essere avvenuto con incesto in quanto Trivulzia e Pietro parenti entro il quarto grado.

E' perciò interessante notare come nella scrittura presentata a nome di Euriemma Saraceno al Vicario gli avvocati abbiano insistito sulla legittimità di Euriemma e sull'esser dalla comunità considerata tale: "Grandissima disavventura è statta per me Euriema, figliola et erede del quondam magnifico signor Pietro Saraceno, che essendo io per tal conosciuta, riputata et tratata dalla magnifica signora Lodovica Ghellina mia ameda, sorella del detto signor mio padre, et da tutta la città."¹⁶ E ancora in un altro scritto si esprimeva la scontatezza di questo fatto: "L'anno 1603, del mese di

¹⁵ *Le conseguenze del matrimonio di Trivulzia Brazzoduro*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.

¹⁶ *Con così ingiuriosa maniera: la vertenza di fronte agli Auditori Novi (1604)*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.

dicembre, morse il signor Pietro fu del signor Biasio Saraxino [Saraceno], la qual morte successe nel loco d'Alfinale, dove esso habitava, lasciata la signora Euriema unica sua figliola legittima et naturale et della quondam signora Trivultia Brazodura sua moglie".¹⁷

La notorietà di una unione all'interno della comunità era stato per lungo tempo un elemento sufficiente a legittimarla: siamo appena dopo il Concilio di Trento e in questo periodo di transizione poteva essere ancora più forte la tradizione non scritta che la legge. Fino ad allora per essere considerata valida, un'unione matrimoniale abbisognava solamente del consenso reciproco dei due nubendi e la legittimità dipendeva quasi in toto dall'approvazione della comunità e della parentela.

Ma la causa coinvolgeva un altro aspetto che avrebbe eroso ben più in profondità il lignaggio: si sarebbe potuto indagare il mancato rispetto di una legge sacra, quella del grado di consanguineità entro cui era vietato contrarre un'unione. L'interdizione dell'incesto, prodotto dell'evoluzione, è universale: esso viene proibito in tutte le società per "la realizzazione di imperativi sociali basati sulla necessità dello scambio" oltre che per la sua nocività da un punto di vista biologico.¹⁸ La legge si basava su un'antica norma del Levitico che proibiva ad un uomo di scoprire le nudità dei suoi parenti vicini. La complessa questione dei gradi proibiti stabiliti dalla chiesa, la distinzione tra partner legittimi e partner illegittimi, il come dovessero essere computati i gradi, variò nel corso del tempo. Secondo Jack Goody, siccome il matrimonio tra parenti serviva a rafforzare i legami familiari e conservare le proprietà, la Chiesa avrebbe avuto un altro motivo per introdurre questa legge e scoraggiare quei legami: facilitare l'alienazione dei beni e consentire l'acquisizione delle terre e di altre proprietà per sé.¹⁹

Di sicuro queste restrizioni determinavano dei gravi problemi quale l'illegittimità dei figli nati da queste unioni. Tant'è che gli avvocati di Euriemma si erano premurati di elencare i capitoli sui quali i testimoni non avrebbero dovuto essere interrogati cercando di limitare la verifica del giudice al solo avvenuto o meno matrimonio: "non

¹⁷ *Euriemma e il lignaggio Saraceno*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.

¹⁸ Roulant Norbert, *Antropologia giuridica*, Milano, 1992, pp. 228-233.

¹⁹ Goody, *op. cit.*, p. 42-55.

è interrogatorio reale né pertinente al capitolo quello che richiedesse alli testimoni: se sanno che tra essi signor Pietro et signora Trivultia vi fosse alcuna parentela. Né meno: se sanno che tra essi signor Pietro et signora Trivultia non vi potesse di ragione per la consanguineità esser matrimonio. Né meno: se credano che essendo li detti signor Pietro et signora Trivultia parenti in quarto grado il detto matrimonio sia stato valido”²⁰.

C'è un altro aspetto, secondo me, che ebbe un peso non indifferente nella conduzione di questa intricata vicenda. Euriemma, al momento della causa giudiziaria era protetta da un'altra casa nobile di un certo peso a Vicenza, quella del marito. Ella era coinvolta nella causa come figlia, ma reagiva ad essa nel ruolo di moglie: “Nella legitimatione degli interrogatori fatti per la magnifica signora Ludovica Ghelina resterà servita vostra signoria molto illustrissima per giustizia haver riguardo che in pregiudicio dell'illustrissimo signor Scipion Caldogno, marito della illustre signora Euriema Saracina non restino admissi quelli che concernessero alcun particolare fuori del capitolo”²¹.

Il conflitto sulla legittimità terminò con il ritiro della vertenza da parte della zia Ludovica... la cosa ha dell'assurdo. La zia non poteva certo temere le altre due figlie naturali di Pietro che in quanto figlie di una serva non avrebbero potuto osare per mentalità e per disponibilità economiche di vantare alcun diritto. Bisogna tener presente che sporgere una denuncia implicava conoscenze, energie e costi non indifferenti.

Pur analizzando il testamento del padre Biasio, non mi pare che a Lodovica sarebbero derivati maggior vantaggi. Anche se a causa vinta fossero giunte nuove rivendicazioni da altri parenti, credo comunque che ne avrebbe avuto un guadagno.

Di che cosa ebbe paura? Chi le fece cambiare idea? Non si chiama ugualmente onore quello che richiede coerenza nelle proprie affermazioni? Cioè, non era un disonore ritirarsi dopo queste accuse e ammettere quindi di aver sbagliato? Il concetto di onore in età moderna era un'altra cosa. Si sarebbe potuto trattare di orgoglio se quanto affermato dalla zia fosse stato davvero lontano dal vero e lo avesse strenuamente

²⁰ *Le belle parole*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.

²¹ *Ivi*.

difeso. Ma in questo caso la possibilità di vincere la causa era abbastanza alta e ciononostante scelse, credo consapevolmente, di fare in modo che non ci fosse una deliberazione giudiziaria in tal senso.

Siamo probabilmente, come suggerito dal Prof. Povo, sul piano dell'onore del lignaggio, un piano estraneo alla mentalità di oggi e per questo così difficile da decifrare.

Secondo me l'affronto della zia Ludovica fu ancor più grave nei confronti della nobile famiglia vicentina di cui Euriemma era entrata a far parte sposandosi. Era un precipuo compito della famiglia Caldogno quello di proteggere le proprie donne. Come avrebbero potuto i Caldogno consentire che illazioni e fatti disonoranti come un incesto potessero macchiare l'onore di una donna che ora era moglie di Scipione e madre dei suoi eredi? E come consentire che questo pesasse a favore dell'altra causa che Euriemma stava combattendo contro chi voleva sottrarle il patrimonio del padre? Personalmente opto per un pesante coinvolgimento di questa famiglia.

Vi fu inoltre un'altra figura un po' in ombra che tirò non poco le fila del caso: il conte Giuseppe Da Porto, parente e amico di Pietro Saraceno. Fu testimone delle nozze fra Pietro Saraceno e Trivulzia e fautore di quelle fra Euriemma e Scipione Caldogno. Sarebbe interessante indagare tra gli equilibri e i rancori presenti tra le casate nobili vicentine se egli non vantasse anche qualche altro tipo di interesse nel testimoniare contro i Saraceno.

Tralascio altri particolari della causa, seppur molto importanti e che pesarono sull'evoluzione e sull'esito della vicenda per voler restringere l'analisi ai soli temi che questo breve approfondimento si prefigge.

Leggendo i documenti riguardanti queste due ultime cause giudiziarie, ho avuto la sensazione che il peso di Marianna Leffin ed Euriemma Saraceno davanti al tribunale fosse diverso. Non si rapportavano solamente a due epoche differenti, ma anche a un bagaglio di lignaggio e onore differenti.

Credo possa valere nel loro raffronto quanto sottolineato da James Casey: “Le cause giudiziarie non si basavano sulle firme materiali apposte al contratto, bensì sulla reputazione delle parti e sulle loro intenzioni”.²²

matrimonio clandestino

Il matrimonio clandestino è caratterizzato dall'assenza o dalla imperfezione di uno degli elementi della ritualità. Formalmente, prima del decreto Tametsi era considerato clandestino quel matrimonio che fosse avvenuto senza la presenza dei testimoni; dopo il 1563, era clandestina quell'unione che fosse avvenuta senza le tre pubblicazioni da affiggersi alle porte della chiesa, come previsto dal diritto canonico.

Una volta avvenuto comunque, si sarebbe ritenuto valido in presenza di alcuni elementi quali il tocco della mano, l'inanellamento della sposa, la presenza di almeno due testimoni, il consenso dei nubendi: ma non legittimo in quanto privo di tutti i requisiti di legittimità.

L'accento posto dal decreto Tametsi sull'obbligatorietà delle pubblicazioni è un sintomo dell'importanza che rivestiva la conoscenza dei fatti da parte della comunità e della continuità con la tradizione. Inoltre l'averne dato diffusione sufficientemente in anticipo permetteva a chiunque di opporre apertamente delle obiezioni all'unione.

E' evidente che la rottura operata dal Tridentino non poteva avere effetti immediati sui comportamenti dei fedeli. Attraverso l'analisi di alcune fonti giudiziarie emergono le resistenze e gli adattamenti, da parte dei fedeli, ai decreti di riforma sul matrimonio. Il matrimonio clandestino era una “forma di unione che è stata considerata come una continuazione di più antiche tradizioni matrimoniali. I documenti dei tribunali

²² Casey James, *Famiglia nella storia*, Roma-Bari, 1991, p. 66.

mostrano la tenacia della gente nel ritenere di poter regolare i propri affari matrimoniali senza l'assistenza o l'interferenza della chiesa".²³

Ma i tempi lunghi di applicazione per una sua concreta attuazione erano anche dovuti ad una ambiguità che sottendeva al corollario delle formalità da rispettare: "I matrimoni clandestini potevano godere della protezione ecclesiastica solo se non contrastavano eccessivamente con le convenzioni sociali, ossia se potevano conciliare due concezioni confliggenti della gerarchia sociale, quella più antica basata sull'onore e quella più recente basata sulla ricchezza".²⁴

La definizione di clandestinità oscillava tra due poli, che, in realtà, spesso coincidevano: pubblicità e consenso dei genitori. Il consenso non era formalmente richiesto ma veniva auspicato.

Pertanto il matrimonio clandestino era depositario di una forte dimensione trasgressiva ed era per l'epoca un potenziale sovvertitore dell'intero ordine sociale.

Durante il corso sono stati presentati tre casi emblematici di matrimoni clandestini che ben chiariscono questi concetti: un'unione clandestina del 1559 fra Cecilia Da Brogliano e Giovanni Piovene, un'altra del 1697 tra Barbara Malacarne e Francesco Brigo ed infine, nel 1772, quella tra la contessa Laura Maria Ghellini e Francesco Rizzi. I primi due chiariscono bene la fedeltà alle liturgie e alle consuetudini locali, la continuità con il passato della gente nel gestire le unioni matrimoniali; mentre quello della contessa Ghellini è particolarmente utile per comprendere il coinvolgimento e le reazioni di una famiglia di fronte a questo evento deprecabile.

Cecilia Da Brogliano, appartenente alla nobiltà vicentina, seppur minore, e Giovanni Piovene che, diversamente da quanto può evocare il cognome, era dalla sua casata ripudiato e faceva l'uomo d'arme, sono protagonisti di una vicenda alquanto significativa. Le diversità economiche e la distanza sociale avevano provocato l'opposizione della famiglia Da Brogliano alla loro unione. Il matrimonio clandestino quindi venne celebrato attraverso una finestra: la sposa affacciata, lo sposo arrampicato a una tavola.

²³ Goody, *op. cit.*, p. 172.

²⁴ Casey, *op. cit.*, p. 133.

Le carte processuali attestarono che vi fu: il tocco della mano, l'inanellamento della sposa, la presenza di tre incerti testimoni, la *fama pubblica* e il consenso dei nubendi. Era quanto bastava per essere ritenuto valido dalle consuetudini del momento mentre il Concilio di Trento era di là da venire e dalla Chiesa arrivavano raccomandazioni senza forza di legge. Il matrimonio fu comunque dichiarato illegittimo dalla Curia Vescovile, alla quale sentenza Giovanni Piovene oppose una nuova supplica indirizzata direttamente al papa Pio IV. Il fattore sostanziale e non formale che mancava era l'approvazione della parentela. Se guardiamo al matrimonio come a un atto con implicazioni economiche e sociali fondamentali per la famiglia, è chiaro come la parentela non potesse non venire coinvolta. Obbedienza, deferenza, ossequio: anche il linguaggio suggerisce che le scelte matrimoniali dei figli erano condizionate dall'enfasi posta, tra Cinque e Seicento, sull'osservanza del quarto comandamento – onora il padre e la madre – "il cui senso travalicava i confini familiari, per estendersi ad ogni autorità civile ed ecclesiastica"²⁵.

Non si sono conservati i documenti successivi ma grazie alla registrazione dei battesimi iniziata nel 1566 sappiamo che da questo matrimonio nacquero cinque figli: evidentemente il procedimento giudiziario mosso dalla famiglia Da Brogliano riprendendosi la sposa, si concluse con il raggiungimento di un accordo tra i lignaggi e il ricongiungimento degli sposi.

La riforma tridentina cercò di fare chiarezza sull'istituto del matrimonio perchè non si parlasse più di matrimonio presunto. Se sulle intenzioni programmatiche dei decreti tridentini non abbiamo nessun dubbio, qualche perplessità sussiste invece per la misura in cui quelle intenzioni e quel programma plasmarono e condizionarono la vita di relazione del tempo. Il fatto incontrovertibile che i decreti conciliari rivoluzionarono il rito e il percorso matrimoniale non significa che essi riuscissero a conferire al clero quel completo controllo dei rapporti coniugali che era apparso ai riformatori tridentini come un obiettivo realizzabile.

Quella di Francesco Brigo fu una vicenda di inadempienza della promessa di matrimonio che testimonia questa discrepanza.

²⁵ Bossy, *op. cit.*, p. 137.

Non sappiamo se fu merito delle pubblicazioni che la giovane abbandonata Domenica Francato fosse venuta a conoscenza dell'intenzione del suo promesso di sposare un'altra donna. Oppure se siano bastate le voci del paese. Di certo, ella lo denunciò al foro ecclesiastico di Padova reclamando il proprio diritto al mantenimento della promessa. Probabilmente ella cercava di ottenere, se non il matrimonio con il seduttore, almeno un risarcimento che la reinserisse nel mercato matrimoniale. Il suo onore era ormai leso, anche nell'incertezza che alla promessa avesse fatto seguito il rapporto sessuale.

In vigore da più di un secolo il decreto Tametsi, la promessa aveva perso gran parte del suo valore. La legislazione sinodale si era concentrata sull'atto solenne del sacramento trascurando il momento cruciale della promessa che per lungo tempo era stato nei comportamenti sociali un impegno vincolante. Ciononostante la questione si presentava davvero molto delicata: il giudice, laico od ecclesiastico che fosse, avrebbe dovuto, contemporaneamente, valutare la verità o falsità della promessa, salvaguardare il principio del libero consenso al matrimonio e casomai costringere il seduttore alle nozze.

Ma Francesco Brigo non attese la sentenza e scelse di aggirare gli impedimenti che si erano frapposti al suo obiettivo di sposare Barbara Malacarne. Ora che le fedi di libertà non potevano più essere rilasciate, i due giovani ricorsero ad un matrimonio davvero originale: si sposarono nel cimitero del paese e il matrimonio fu celebrato dal fabbro, il quale deve aver ricoperto, non solo ai loro occhi ma anche a quelli della comunità, l'autorità necessaria a rendere sacro quell'avvenimento, almeno quanto un notaio, tant'è che egli completò la procedura rilasciando un attestato scritto di quanto era accaduto.

Il fatto risultava talmente grave che il foro padovano decise di far intervenire il Senato veneziano, il quale a sua volta chiese un parere al consultore Giovan Maria Bertolli. Il fatto aveva una rilevanza politica, giuridica ed ecclesiastica. Se si guarda a quest'atto come a un sacramento è difficile non considerarlo un'offesa o quantomeno un'affronto alla chiesa, come appunto lo valutò Giovan Maria Bertolli. Non solo l'assenza delle pubblicazioni ma anche l'assenza del parroco e dei testimoni (non si potevano

considerare tali tanti compaesani passati a miglior vita). Per i popolani che per tanto tempo avevano gestito le unioni matrimoniali secolarmente, il medesimo atto non poteva avere la stessa gravità, casomai si poteva discuterne la legittimità. Per la chiesa i due avevano peccato, potevano essere perfino in odore di scomunica e per il potere secolare, seppur di diritto canonico, erano state infrante delle leggi.

Di fronte ad un annullamento, valeva il principio di priorità temporale o avrebbe potuto sollevare qualche diritto anche Barbara Malacarne? Alle volte erano degli elementi esterni quali il potere dei gruppi parentali, l'avvenuta consumazione oppure un evento come una gravidanza che facevano pendere la bilancia da un lato. La risposta più frequente dei consultori in iure era che il matrimonio clandestino annullasse la precedente promessa.

La vicenda settecentesca della contessa Laura Ghellini è, invece, particolarmente interessante per la comprensione della società del tempo.

Nata in una famiglia aristocratica, era riuscita ad ottenere, con il consenso della famiglia di origine, il divorzio dal marchese di Iesi, Nicolò Colocci, dopo un matrimonio combinato che si era rivelato veramente insopportabile.

Si era rifiutata di venir accolta in una comunità religiosa mentre era in attesa della risoluzione della sentenza giudiziaria, normale "punizione" per un fallimento coniugale anche se la sorte della giovane sposa era stata legata a un marito indegno.

Quindi, aveva contratto furtivamente un secondo matrimonio con un giovane di bassa estrazione sociale, chierico della Cattedrale. Il rito matrimoniale era consistito nel presentarsi di sorpresa davanti al Parroco del Duomo mentre celebrava la Messa, con due testimoni, e dire "questo è mio marito", "questa è mia moglie". Era la vittoria di una donna che aveva cercato con caparbia e determinazione la felicità fuori dalle imposizioni e dalle norme che si confacevano al suo ceto sociale.

Il conte Ghellini, padre di Laura, si era dimostrato in tutte le vicende di cui era stata protagonista la figlia, un uomo comprensivo. L'onore della famiglia era stato ripetutamente compromesso dall'allontanamento di una moglie (Laura) dalla casa del proprio marito, dal non aver accettato di attendere in un monastero la vertenza e,

infine, da un matrimonio clandestino. Ma fin dove era possibile bisognava cercar di proteggere la famiglia ed egli scelse la via della riconciliazione.

Scrisse al podestà di Vicenza un'accorata supplica invocando la comprensione e la solidarietà nei confronti di una famiglia così scossa e chiedendo il perdono dei due fuggiaschi che ora si trovavano a Firenze: “Qual sia il cordoglio e la confusione da cui è oppresso l'animo d'un padre infelice ed un'innocente famiglia, quale il senso dolorosissimo di tutte le altre famiglie nobili che hanno attinenze di sangue non si potrà esprimer giammai...”.

Già, difatti il cronista vicentino conte Arnaldo Arnaldi Primo Tornieri scriveva riguardo questo fatto: “Questa nuova inaspettata ha fatto stordir tutta la città. La dama può aver 28 anni, ha padre, madre, fratelli. Ah che caso, ah che avventura...”.

Faccio riferimento ancora alla letteratura perchè sentendo parlare un possibile protagonista mi sembra di comprendere meglio quella mentalità e quelle sfumature del concetto di onore, così ricco di valori sociali, culturali e simbolici a noi lontani. Mi appello ad un celebre romanzo ottocentesco inglese della scrittrice Jane Austen. Anche se non si era trattato di un matrimonio segreto o clandestino ma di una fuga, il romanzo esprime bene quali fossero le reazioni e le conseguenze presso la comunità. Ecco quanto scrive il signor Collins, un parente, al signor Bennet, padre di Lydia, la quale era fuggita con un imbroglione e opportunista ufficiale, chiamato Wickham:

Mio caro signore, mi sento in dovere, data la nostra parentela, di porgervi le mie condoglianze per la grave afflizione che vi colpisce e che apprendemmo ieri per lettera dall'Hertfordshire. Potete essere sicuro, caro signore, che la signora Collins ed io dividiamo il dolore vostro e della vostra famiglia, dolore che deve essere ancora più amaro perchè dovuto ad una causa che nemmeno il tempo potrà mai attenuare. Non so trovare argomenti per sollevarvi da una così grave sciagura, o per consolarvi in una circostanza che, più di ogni altra, deve ferire il cuore di un padre. La morte di vostra figlia sarebbe stata, in confronto, una benedizione. Ed è ancora più triste pensare, secondo quanto mi dice la mia cara Charlotte, che la condotta leggera di vostra figlia è dovuta ad una colpevole indulgenza verso di lei, sebbene nello

stesso tempo, a consolazione vostra e di Mrs Bennet, io sia propenso a credere che la ragazza fosse già portata dalla sua natura a questa scostumatezza, altrimenti non avrebbe, così giovane, potuto rendersi colpevole di una tale enormità. In ogni modo siete veramente da compiangere; e questa non è solo l'opinione mia e di Mrs Collins, ma anche di Lady Catherine e di sua figlia, alle quali ho raccontato tutta la cosa. Esse sono d'accordo con me nel temere che questo passo falso di una delle vostre figlie possa essere di grave danno per l'avvenire delle altre, perchè chi più, ormai, come si degnò di osservare Lady Catherine, vorrà imparentarsi con una famiglia simile? E questa considerazione mi porta a riflettere, con sempre maggiore soddisfazione, a un avvenimento del passato novembre, perchè, se fosse andata diversamente, sarei io pure coinvolto in tutti i vostri dispiaceri e in questa vostra vergogna. Permettetemi di esortarvi, caro signore, a consolarvi come potete, escludendo per sempre la vostra indegna figliola dal vostro affetto, lasciandole accogliere i frutti della sua orribile colpa...²⁶

E più avanti leggiamo ancora: "Per quanto questo caso sia disgraziato per Lydia, noi dobbiamo trarne l'utile insegnamento che la perdita delle virtù è irrimediabile in una donna; che un solo passo falso la trascina in una rovina senza fine; che la sua reputazione è fragile quanto preziosa; e che non si può essere mai abbastanza guardinghi nei nostri rapporti con l'altro sesso".

La situazione scandalosa provocata da Wickham e Lydia venne messa a tacere con un matrimonio di convenienza. Lydia che, attraverso un atto apparentemente trasgressivo ed emancipato, come la fuga per amore, si condanna ad una vita mediocre accanto ad un uomo che non l'ha mai realmente amata, neppure i primissimi cinque minuti trascorsi insieme, esplicita bene a cosa poteva andare incontro l'ingenuità e il romanticismo di una fanciulla. Da qui si comprende anche l'assoluta necessità da parte delle famiglie di gestire le scelte dei figli e la loro giustificazione nell'invasione della sfera di libertà individuale tutelata dalla Chiesa. Anche il consultore Franceschi era di

²⁶ Austen Jane, *Orgoglio e pregiudizio*, Milano, 1983, p. 268.

questa opinione: “Avendo le leggi e consuetudini criminali dello stato abbastanza provveduto contro li ratti e le seduzioni, sembra mancare soltanto oggidì una cura migliore nei padri di famiglia, per la buona educazione e custodia dei propri figli, onde con l’ese[m]pio e con le istruzioni tenerli costanti nella subordinazione e nel retto sentiero di una vita disciplinata e virtuosa”.²⁷ Egli non mancò di sottolineare come la posizione della Chiesa di fronte al ratto fosse di compromesso mentre la legge secolare si rivelasse più chiara e severa: “Omettendo le sovrane leggi, che nei matrimoni prescrivono le solennità della Chiesa ordinate dal sacro Concilio di Trento, sta definito nel vecchio statuto di Vicenza con chiarezza e con precisione il vero ratto e l’abduzione violenta, contro il qual delitto nel rigoroso vivere di quei tempi si legge comminata per fino la pena della testa”.²⁸

Le fughe non erano insolite e precedevano spesso un matrimonio clandestino ma in questi casi si trattava di rapimenti consensuali, semplici espedienti per riuscire a compiere l’atto che i due si erano prefissati e non di ratto e/o stupro. Ciononostante se il Franceschi era del parere che anche queste azioni avrebbero dovuto esser condannate e punite così come prescritto nel diritto veneto, “Per le abduzioni poi volontarie e di consenso della donna, ma senza la volontà dei suoi congiunti, si stabilisce nel medesimo la condanna pecuniaria di trecento libbre de’ piccoli e la pena di carcere”²⁹, è facile immaginare che questa opinione fosse largamente condivisa anche dalla società. Il modello laico e quello clericale riguardo il problema del controllo dei genitori sul matrimonio non riuscivano a convergere.

Quindi anche nel caso della nostra Laura Ghellini, il padre doveva fare i conti con il giudizio della società in cui erano inseriti, riconoscere la propria responsabilità nel non aver saputo evitare questo episodio e non esser riuscito a proteggere per primo la figlia e poi l’intera sua famiglia.

In questa ultima vicenda c’è un altro sottile tornaconto per la famiglia Ghellini. Lo scandalo del matrimonio clandestino, oltre alla raggiunta felicità di Laura, aveva altri due lati positivi. Il primo: portava all’inutilità e quindi alla cessazione delle

²⁷ Franceschi Pietro, *Sui rapimenti*, websideofhistory.it, 10/08/2009.

²⁸ *Ivi*.

²⁹ *Ivi*.

rivendicazioni della famiglia Colocci che, ammanicata alla Curia Pontificia, sarebbe stata altrimenti difficile da controbattere. Il secondo: questo tipo di matrimonio aveva escluso la necessità di una nuova dote.

Ecco quindi che il comportamento mite e conciliante del conte Ghellini va visto anche sotto questa luce che non è affatto quella dell'opportunità ma quella di aver avuto una visione complessiva della sua situazione familiare e cercato un nuovo equilibrio riconoscendo esser questa la soluzione migliore.

conclusioni

L'ordine delle successioni è fondato sulla necessità di continuare a trasmettere lo stato della società, dalla generazione che passa a quella che segue. Ciò equivale a dire che il modo in cui è organizzata la successione nei beni riflette quello in cui è strutturata la società³⁰.

Dietro il riconoscimento di un matrimonio vi è la parentalizzazione dei beni, causa della maggior parte dei casi di controversie analizzati in questo studio. Ma non è il solo fattore economico quello che muove queste cause giudiziarie. E neppure la ricerca di un appagamento affettivo e familiare. Solo ora realizzo come queste cause giudiziarie possano essere comprese solamente se contestualizzate in una società intrisa di valori quali l'onore e lo status. Non solo: vanno anche inserite nella loro località e nella loro giurisdizione, acquistando così il loro pieno e vero significato.

La legislazione prodotta aveva cercato di regolamentare la complessa realtà sociale senza però riuscire a soffocare le forze sociali tali che a loro volta avevano influenzato le istituzioni stesse. Tramite ciò “si coprono, contro il buon ordine della società, eredi non conosciuti, obbligazioni dotali, poligamie simultanee, inganni decisivi nella fede

³⁰ Rouland, *op. cit.*, p. 223.

dei contratti e defraudi notabili al patrimonio delle famiglie”³¹: compromessi tra norma e prassi.

Le strategie famigliari e le pratiche successorie inserite in una società in equilibrio tra “orizzontalità” e “verticalità” giustificavano il sacrificio della discendenza per il lignaggio. Un lignaggio patrilineare, maschile, fa sì che gli aspetti culturali e giuridici visti dal punto di vista del genere femminile amplino ancor più le categorie con le quali ragionare. Una donna, nel suo ruolo di garante della purezza della genealogia patrilineare e creatrice di alleanze, viene analizzata anche nella sua condizione di erede e come tale portatrice di diritti.

Un percorso non facile quello di questo corso, che richiede l'elasticità di staccarsi dalle proprie consuetudini e capire ed immedesimarsi in quelle di qualche secolo fa.

Ma una volta che si rileggono dei casi giudiziari sotto una nuova luce, con una diversa sensibilità e attenzione nel coglierne la significatività storica, si scopre che cosa ci si era persi ad una prima lettura, si capisce di aver fatto spazio nella propria mente e di avere nuovi criteri con cui “vedere” la storia.

³¹ Franceschi Pietro, *Il matrimonio segreto*, www.websideofhistory.it, 10/08/2009.